

AMBITO: REGOLAMENTO DI ACCREDITAMENTO PER SERVIZI VOLTI AD ASSICURARE L'INTEGRAZIONE SOCIALE ED I DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI E QUELLE NON AUTO SUFFICIENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO URBANO 6.5. APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'Assessore alle Politiche Sociali, Vincenzo Romor, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, dott. Stefano Franzin, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- in applicazione della Legge Regionale n 6 del 31 marzo 2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", i Comuni del territorio dell'Ambito Distrettuale Urbano n. 6.5 di Pordenone, che coincide con il territorio del Distretto sanitario urbano e comprende i Comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Pordenone, hanno stipulato in data 12 febbraio 2008 la "Convenzione quadro istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni ed atto di delega per l'esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'art. 17, comma 1 e comma 2 della LR 6/2006", approvata e deliberata dai rispettivi consigli comunali;

Viste

- La L.R. 25 settembre 1996 n. 41 "Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
- La Legge 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che attribuisce ai Comuni la funzione di accreditamento dei soggetti privati, non profit e profit, produttori di servizi e prestazioni sociali;
- La L.R. 31 marzo 2006 n. 6, "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" che all'art. 33, dispone tra l'altro, che l'accreditamento costituisce titolo necessario per la stipula di contratti con il sistema pubblico, richiedendo il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per il normale esercizio delle attività socio-sanitarie-educative;

Considerato che

- L'istituto dell'accreditamento mira ad innovare il sistema di relazioni con l'insieme degli Organismi erogatori, attraverso una compiuta valutazione dell'offerta attuale e potenziale dei servizi, promuovendo responsabilità nella gestione delle prestazioni e maggiore qualità e stabilità nella gestione complessiva degli interventi;
- Il sistema dell'accreditamento si iscrive nelle politiche del nuovo welfare locale e concorre a portare a compimento il processo di costruzione di un sistema locale integrato dei servizi, di crescita delle reti di protezione sociale, di realizzazione di forme di solidarietà comunitaria e di cittadinanza attiva;

- Perseguendo i predetti fini, l'Assemblea dei Sindaci, con propria Deliberazione n. 68 del 19/06/2006, ha rilevato la necessità di avviare un percorso per attuare un sistema di accreditamento in vista della scadenza del contratto di appalto per l'erogazione di servizi all'handicap allora in essere;
- L'Assemblea dei Sindaci ha proposto ai Comuni associati un testo di Regolamento disciplinante la materia sopra indicata, il quale emendato a seguito delle osservazioni giunte dalle varie Commissioni Consiliari, veniva approvato dall'Assemblea stessa con Deliberazione n. 84 del 21/12/2007 e successivamente trasmesso per l'approvazione da parte dei vari consigli comunali;
- Che detto Regolamento, nella versione proposta dall'Assemblea dei Sindaci, è stato approvato con le deliberazioni dei Consigli comunali di:
  - PORDENONE n. 3/2008 del 11/02/2008;
  - CORDENONS n. 14/2008 del 20/03/2008;
  - PORCIA n. 42/2008 del 25/03/2008;
  - ROVEREDO IN PIANO n. 13/2008 del 28/04/2008;
  - S. QUIRINO n. 10/2008 del 18/02/2008;

e successivamente modificato con le deliberazioni dei Consigli comunali di:

- PORDENONE n. 08 del 25/01/2010
  - CORDENONS n. 30 del 23/04/2009
  - PORCIA n. 70 del 02/09/2010
  - ROVEREDO IN PIANO n. 25 del 26/05/2009
  - S. QUIRINO n. 25 del 27/05/2009
- In attuazione di tali Regolamenti unificati, il comune di Pordenone ha accreditato le Coop. Sociali Itaca, Universiis, Lilliput , Il Granello, la Fondazione Bambini e Autismo, l'Unione Italiana Ciechi; il Comune di Cordenons ha accreditato la Coop. Sociale Acli; il Comune di Porcia ha accreditato la Coop. Sociale Solidarietà familiare e la Coop. FAI;
  - l'Ambito Distrettuale Urbano, si è convenzionato con gli organismi accreditati ed ha potuto erogare ai cittadini, in possesso di buoni servizio, le prestazioni di cui di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, ovvero:
    - a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico;
    - b) attività integrativa di valenza socio-educativa negli asilo nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico;
    - c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;
    - d) servizio di aiuto personale.

Preso atto che:

- L'Assemblea dei Sindaci, con Deliberazione numero 194 del 21/12/2011, ha approvato un 'Atto di Indirizzo per una revisione dei "Regolamenti per l'accreditamento di Servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili";

- sulla scorta di tale Atto, gli Uffici tecnici dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 hanno sottoposto all'Assemblea dei Sindaci del 22/02/2012 una revisione del vigente Regolamento le cui più significative modifiche hanno riguardato:
  - la ridefinizione dei beneficiari, non più soltanto persone disabili, anche le persone non autosufficienti, nonché l'estensione dei servizi interessati, non più soltanto Servizi previsti dalla L.R. n. 41/1996, ma anche Servizi di Assistenza domiciliare;
  - la conseguente introduzione di "sezioni" all'interno dell'Albo di accreditamento, anche per rispondere a requisiti tecnici aggiuntivi relativi ai "servizi di trasporto";
  - l'eliminazione di misure ostacolanti la "concorrenzialità", coerentemente ai più recenti orientamenti normativi comunitari e nazionali; l'ammissione delle Associazioni di volontariato purché operanti nei servizi con personale non volontario; l'eliminazione di "misure localistiche" (requisito della territorialità dei soggetti accreditati);
  - lo snellimento di riferimenti normativi;
  - l'eliminazione di vincoli e deroghe temporali, subordinando il regolamento di Ambito alla sola entrata in vigore di quello Regolamento regionale, previsto dall'art 33, comma 2, della L.R. n. 6/2006);
  - la ridefinizione dei requisiti di professionalità, coerentemente al citato atto di indirizzo dell'Assemblea (Delib. n. 194 del 21/12/2011);
  - la riformulazione strutturale dell'art. 7 relativo all'organismo tecnico di accreditamento;
  - la maggiore adesione del Regolamento ai principi della gestione associata dei Servizi interessati;
  
- l'Assemblea dei Sindaci, con Deliberazione numero 201 del 17/05/2012, ha approvato la proposta di "Regolamento di accreditamento per servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili e quelle non auto sufficienti nei comuni dell'Ambito Urbano 6.5, disponendone l'esame da parte degli organi competenti dei cinque Comuni associati
  
- la Commissione Consiliare III del Comune di Pordenone, in data 13/06/2012, ha esaminato la proposta di modifica del Regolamento;
  
- l'Assemblea dei Sindaci del 06/08/2012, infine, chiamata a confrontarsi sull'esito delle valutazioni da parte delle Commissioni Consiliari dei Comuni, ha accolto l'introduzione di un emendamento migliorativo, dando avvio alla fase di approvazione congiunta da parte dei Consigli Comunali;

Propone di

Approvare la modifica unitaria del "Regolamento di accreditamento per servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili e quelle non auto sufficienti nei comuni dell'Ambito Urbano 6.5" allegato sub "A" al presente atto.

#### IL CONSIGLIO

udito quanto sopra esposto

Vista la proposta di modifica unitaria del "Regolamento di accreditamento per servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili e quelle non auto sufficienti nei comuni dell'Ambito Urbano 6.5" allegato sub "A" al presente atto;

visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale, sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 09 giugno 2011;

Precisato che il nuovo testo del regolamento, divenuto esecutivo, entrerà in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi;

Dichiarata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;

#### DELIBERA

1. Di recepire la valutazione dell'Assemblea dei Sindaci del 17/05/2012 in ordine alla modifica unitaria del " Regolamento di accreditamento per servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili e quelle non auto sufficienti nei comuni dell'Ambito Urbano 6.5" precedentemente approvato con propria deliberazione n. 03/2008 del 11/02/2008 e modificato con propria deliberazione n. 08 del 25/01/2010;
2. Di approvare la versione modificata del testo avente titolo " Regolamento di accreditamento per servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili e quelle non auto sufficienti nei comuni dell'Ambito Urbano 6.5" così come esposto nell'allegato sub "A", da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di dare atto che, qualora venisse approvato il regolamento regionale di cui all'art.33, comma 2, della L.R. 31 marzo 2006 n. 6:
  - a) il regolamento all. sub A) dovrà essere riapprovato entro sei mesi, per adeguarlo a quanto ivi contenuto;
  - b) il Registro unico provvisorio di Ambito, manterrà la propria validità sino ad un anno successivo.

salvo diverse indicazioni ivi contenute.